

Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) in ambito didattico (delibera n. 109/8/2025 del 19.11.2025)

Art. 1 – Finalità

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II"- APRICENA
Prot. 0014131 del 24/11/2025
I (Uscita)

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto della normativa europea (Reg. UE 2024/1689 – AI Act) e nazionale, delle linee guida AgID e MIM, e dei principi di etica e tutela dei diritti fondamentali degli studenti.

L'obiettivo è favorire un impiego consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

- docenti, studenti e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche;
- strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli usi di IA in ambito amministrativo, disciplinati da specifico regolamento.

Art. 3 – Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti di IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come **a rischio minimo o limitato** ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. L'IA deve essere utilizzata come **strumento di supporto** e non come sostituto dell'attività didattica o valutativa del docente.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
 - trasparenza e correttezza,
 - imparzialità e non discriminazione,
 - sicurezza digitale,

- inclusione e accessibilità.

Art. 4 – Divieti

1. È **proibito** l'utilizzo di strumenti di IA che comportino:
 - trattamento di **dati personali** di studenti, docenti o altri soggetti (in conformità al GDPR e al Codice Privacy);
 - riconoscimento o deduzione di emozioni, stati d'animo o intenzioni degli studenti, salvo eccezioni per motivi medici o di sicurezza, come previsto dall'art. 5 dell'AI Act;
 - profilazione o sorveglianza degli studenti al di fuori delle attività didattiche.
2. È vietato l'uso di strumenti di IA per la **valutazione automatizzata** degli studenti senza l'intervento e la validazione finale del docente.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo, per:

- supporto ai docenti nella progettazione di unità di apprendimento, materiali didattici e verifiche;
- attività di tutoraggio personalizzato e inclusione degli studenti con BES o disabilità (in forma anonimizzata, senza il trattamento di dati personali);
- sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti attraverso attività guidate di AI literacy;
- traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita.

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni

1. Gli alunni dell'Istituto possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche, sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato.
2. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli alunni è consentito solo tramite

piattaforme e account messi a disposizione dalla scuola, in ambienti controllati e protetti.

3. È assolutamente vietato inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici).
4. Gli strumenti di IA potranno essere utilizzati dagli alunni unicamente per:
 - supporto nello studio e nella comprensione dei contenuti;
 - attività di rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi o materiali;
 - esercizi di potenziamento linguistico e logico-matematico;
 - attività creative e di laboratorio, sempre integrate nel percorso didattico.
2. È vietato l'uso di strumenti di IA per lo svolgimento integrale dei compiti assegnati o per la produzione di elaborati non originali. Il lavoro prodotto con l'ausilio dell'IA deve essere sempre rielaborato e validato dall'alunno stesso sotto la guida del docente.
3. Ogni attività di utilizzo dell'IA da parte degli studenti dovrà essere accompagnata da **momenti di educazione all'AI literacy**, finalizzati a sviluppare consapevolezza critica, capacità di valutazione delle fonti e responsabilità digitale.

Art. 7 – Responsabilità e governance

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e della supervisione delle attività.
2. È istituito un **Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA** con funzioni di monitoraggio, supporto ai docenti e aggiornamento delle policy.
3. Ogni uso innovativo degli strumenti di IA deve essere preventivamente segnalato al Dirigente Scolastico e al DPO per le valutazioni di conformità.

Art. 8 – Formazione e consapevolezza

La scuola promuove attività di formazione e aggiornamento per docenti, studenti e personale sul corretto uso degli strumenti di IA, sviluppando competenze di AI literacy e

sensibilizzazione sui rischi e opportunità della tecnologia.

Art. 9 – Aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, in coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica, e potrà essere integrato con ulteriori linee guida ministeriali e AgID.

Art. 10– Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione del Consiglio di Istituto